

La Normativa di riferimento per la Produzione di Vaccini Stabulogeni ed Autovaccini

La produzione dei vaccini stabulogeni e degli autovaccini, in Italia, è regolata dal D.M. 17/3/94 n°287 ed è consentita solo agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali dietro specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute.

L'Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valli d'Aosta ha ricevuto l'autorizzazione alla produzione di vaccini stabulogeni ed autovaccini con Ministeriale n° 600.9/v/24320/OFF.40/3078 del 7/8/1996 del Dip. Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - Div. IX/V.

Il D.M. 17/3/94 n°287, la Farmacopea Ufficiale, i R apporti ISTISAN, sono stati i documenti di riferimento per la realizzazione nell'anno 2001 delle "Linee Guida Operative per la Preparazione di Vaccini Stabulogeni e Autovaccini", nate da un gruppo di lavoro formato da rappresentanti di tutti gli Istituti Zooprofilattici produttori di vaccini stabulogeni e dell'Istituto Superiore di Sanità, al fine di armonizzare le procedure di fabbricazione dei vaccini.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, in base all'esperienza acquisita sulle patologie territoriali di competenza, determinata dal contatto diretto con gli allevatori e Veterinari di campo, ha avviato anche attività di ricerca per lo sviluppo di nuovi presidi immunizzanti per i quali si possono intraprendere adeguati accordi di collaborazione.